

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 del 21/12/2018**

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALIQUOTA RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2018 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X FRANZONI MAURIZIO	Sindaco
X ALBINI GIOVANNI	Consigliere
X VENTURA ALBERTO	Consigliere
X CALUBINI STEFANIA	Consigliere
X MARCHESINI ISABELLA	Consigliere
X ZOTTI FABIO	Consigliere
X GOZETTI LAURA	Consigliere
X ROMAGNOLI ALESSANDRA	Consigliere
X SALVINI WILLIAMS	Consigliere
X BALZI LORENZO	Consigliere
X PICCINELLI MARCO	Consigliere
X TONNI ANDREA	Consigliere
X CROTTOGINI RENATO	Consigliere
X BUOSO MARGHERITA	Consigliere
X SGUAIZER NICOLA	Consigliere
X BODEI GRAZIANO	Consigliere
ZERBIO MICHELE	Consigliere

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Dott. Andrea Tonni, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALiquOTA RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte dell'assessore Fabio Zotti e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, depositata agli atti;

RICHIAMATI:

- l'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone in merito all'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che disciplinano l'Imposta Unica Comunale, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 21.12.2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e per quanto attiene l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e la specifica detrazione di cui ai rispettivi richiami nei paragrafi seguenti:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze: 0,4%;
- Altri Immobili (comprese le aree fabbricabili e i terreni agricoli): 0,96%;
- Detrazione euro 200,00 per la abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale ed in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 18.03.2016 con la quale si è provveduto a recepire quanto disposto dalle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 10, lettera a) e comma 10, lettera b); che intervenendo sull'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, hanno determinato l'adeguamento dei regolamenti comunali, in materia di abitazione principale ed istituto del comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado prevedendo:

- Aliquota del 0,46% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

ATTESO che, a seguito delle modifiche normative intervenute, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota



dello 0,4% e la detrazione di € 200,00 con facoltà per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

RICORDATO inoltre che il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

DATO ATTO altresì che, con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, il comma 640 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

RICHIAMATO il comma 677 primo periodo dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita: *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

RITENUTO di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2013, per l'anno 2014 e successivamente per il 2015, 2016, 2017 e 2018, fatta eccezione per le modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 ai sensi del comma 10, lettera a:) e comma 10, lettera b) e per quanto concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,; fabbricati rurali per i quali, in virtù dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2014, non è più dovuta l'imposta municipale propria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/11/2018, in corso di pubblicazione ai fini del perfezionamento della fase integrativa dell'efficacia avente per oggetto: *"Modificazioni ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Esame ed approvazione"*, con cui è stata approvata l'ultima modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi economico-finanziari Dottor Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI CONFERMARE* per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:



- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze: 0,40%;
 - Altri Immobili (comprese le aree fabbricabili e i terreni agricoli): 0,96%;
 - Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; abitazioni utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato: 0,46%;
2. *DI CONFERMARE* che dall'imposta calcolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica;
 3. *DI DARE ATTO* che le aliquote di cui al punto 1. e la detrazione di cui al punto 2. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;
 4. *DI DEMANDARE* al Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote IMU;
 5. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Andrea Tonni

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Relazione di pubblicazione

La suesposta deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella sezione "albo pretorio on line" del sito web dell'ente, per 15 giorni consecutivi.

Mazzano _____

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Certificato di esecutività (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Mazzano, 21.12.2018

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

